



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: P-I.1.a.e/2023/4

- Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità

e, p.c.:

- II.ZZ.SS.

- CEREP c/o IZSUM protocollo.izsum@legalmail.it
- COVEPI c/o IZSAM protocollo@pec.izs.it
- ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
- Commissario straordinario alla PSA
v.caputo@sanita.it; segr.cspsa@sanita.it

Oggetto: Peste suina africana (PSA) – Attività di controllo negli allevamenti suinicoli.

In relazione ai controlli in oggetto, finalizzati sia alla possibilità di proseguimento o ripresa dell'attività di allevamento nelle aziende ricadenti nelle zone di restrizione per PSA (Zone infette, Zone Restrizione I, II e III) in ordine alle verifiche in materia di biosicurezza, sia alle movimentazioni in deroga dalle zone di restrizione, che includono oltre alle verifiche di cui sopra anche i test diagnostici e le visite cliniche, si raccomanda a codesti Assessorati l'incremento delle predette attività, con particolare riferimento alla compilazione e digitalizzazione delle check-list del sistema Classyfarm e agli adempimenti di cui al Regolamento (UE) 2023/594, come previsto dalla nota DGSAF 16174 del 20 giugno u.s., nonché alle disposizioni di cui al Decreto ministeriale 28 giugno 2022, oltre alla programmazione adeguata delle verifiche di follow-up.

Quanto sopra anche nell'ottica di mettere in sicurezza tutto il settore suinicolo nazionale attraverso un sistema che valorizzando le funzionalità dei sistemi informativi veterinari conduca ad una classificazione sanitaria delle aziende suinicole basata sui controlli di cui trattasi, e che consenta la visualizzazione nel modello 4 informatizzato della presenza dei requisiti necessari previsti dalle citate disposizioni europee e nazionali vigenti il tutto nell'ottica di garantire non solo l'esecuzione dei controlli ma anche la tracciabilità informatica degli stessi e di conseguenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Si rammenta inoltre che nel caso di applicazione di quanto disposto dall'Ordinanza commissariale 2/2023, all'art. 3, comma 1, lettera b, punto iv, relativamente alla possibilità di proseguimento o ripresa dell'attività degli allevamenti nel rispetto delle specifiche previste dalla norma, le regioni e province autonome sono tenute ad informare preventivamente il Ministero della salute e il Commissario straordinario alla PSA.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pierdavide Lecchini*